

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI IN ALER BERGAMO LECCO SONDRIO

Approvato con Provvedimento Presidenziale n.94 del 10 settembre 2018

PARTE I



PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto, finalità, ambito applicativo, pubblicità ed efficacia

1. Il presente atto definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, professionale o occasionale o coordinato e continuativo ad esperti esterni da parte di ALER, in conformità alla normativa vigente come previsto dal C.C. art. 2229 e dal D.Lgs. 165/2001.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi professionali e di consulenza esclusi dalla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, previo esperimento di procedure comparative.
3. Questo Regolamento non si applica ai servizi espressamente disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e nel caso in cui il conferimento è regolamentato da leggi speciali. Sono altresì esclusi dal presente atto i rapporti con soggetti che effettuano *stages* o tirocini, comunque denominati, e le collaborazioni gratuite da parte dei dipendenti in quiescenza, ove per tali attività venga previsto un mero rimborso spese.
4. ALER rende noti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione, sul proprio sito web istituzionale (www.aler-bg-lc-so.it), del nominativo, dell'oggetto dell'incarico, della durata dell'incarico, del compenso, del curriculum vitae e delle autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001.
5. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione di cui al precedente comma 4.

Art. 2 Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 può avvenire solo in presenza dei seguenti presupposti e condizioni:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere a obiettivi e progetti specifici coerenti con le competenze istituzionali proprie dell'Azienda e con le sue esigenze di funzionalità;
 - b) assenza all'interno di personale dotato di specifiche competenze concernenti l'oggetto dell'incarico o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al proprio interno, che deve essere preliminarmente accertata;
 - c) la prestazione, determinata da esigenze straordinarie ed eccezionali, deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea o eventualmente anche particolari abilitazioni, o comprovate esperienze, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in ordini e/o albi;
 - d) devono essere preventivamente determinati luogo, oggetto, compenso della collaborazione e, ove sia possibile in relazione all'oggetto dell'incarico, la durata;
 - e) le attività devono essere funzionalmente collegate ad un determinato risultato finale, dettagliato in tutti gli elementi per identificarne gli scopi e, ove possibile, gli specifici risultati attesi.
2. La positiva verifica della sussistenza dei presupposti di cui ai punti precedenti deve risultare nel provvedimento di incarico, il quale deve riportare anche l'esplicitazione dell'oggetto dell'incarico o



dei risultati e/o prodotti attesi e la proporzione tra il compenso riconosciuto all'incaricato e l'utilità perseguita da ALER.

3. Il soggetto che aspira all'affidamento di un incarico ai sensi del presente regolamento non deve trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, con ALER.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione e per il conferimento dell'incarico l'aspirante affidatario non deve aver subito la condanna, con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati indicati dall'articolo 80, comma 1, lettera a-g del D.lgs. 50/2016.

4. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti di comprovata specializzazione universitaria, da intendersi quale possesso dichiarato sotto responsabilità dell'interessato di laurea magistrale vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento o triennale con due anni di lavoro e/o studio debitamente certificato.

Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria di cui al comma che precede nei seguenti casi:

- a) professioni iscritti ad albi o ordini riconosciuti;
- b) professionisti nei settori di arte, spettacolo, artigianato e mestieri specialistici;
- c) professionisti nel settore dell'informatica e dell'attività di supporto alla didattica e alla ricerca.

5. In relazione alla specificità dell'incarico possono essere previsti ulteriori requisiti per l'ammissione alla selezione.

6. Il conferimento di incarichi a Dirigenti di P.A. è ammesso nel rispetto dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001.

PARTE II

ATTIVITA' PROFESSIONALI NON LEGALI ESCLUSE

Art. 3 Individuazione dei professionisti

1. La scelta del collaboratore deve avvenire, in presenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, mediante procedura comparativa.
2. La scelta del professionista esterno avviene mediante avviso da comunicare o pubblicare sul sito Aziendale, che conterrà i criteri di selezione, nonché:
 - a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e ai programmi relativi all'attività amministrativa dell'Azienda;
 - b) gli specifici requisiti culturali e/o professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - c) il termine, non inferiore a 15 giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione corredate dai relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - e) la durata dell'incarico;
 - f) il luogo e la modalità di realizzazione dell'incarico;
 - g) il compenso complessivo lordo per la prestazione (l'entità del compenso deve essere



strettamente correlata al valore del risultato che l'Azienda ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo) oppure il compenso posto a base della selezione sulla quale il professionista può effettuare la propria offerta;

h) la previsione di un eventuale colloquio;

i) l'indicazione della struttura e della figura interna di riferimento.

3. Il termine per la pubblicazione dell'Avviso può essere ridotto della metà (7 giorni) nel caso di particolare urgenza, adeguatamente motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici richiedano l'esecuzione delle prestazioni in tempi ristretti.

Art. 4 Procedura comparativa

1. Il richiedente è il responsabile della procedura comparativa per l'affidamento di incarichi e consulenze.

2. Il richiedente procede alla selezione dei candidati che hanno presentato la richiesta secondo le modalità previste dall'avviso di selezione, tenendo conto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, del presente Regolamento.

3. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

a) quando la procedura comparativa sia andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata, quando le scadenze temporali ravvicinate non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, purché l'urgenza non derivi da comportamenti dell'Amministrazione;

c) in caso di unicità della prestazione dal punto di vista soggettivo;

d) in presenza di connessione oggettiva con altri incarichi in precedenza conferiti.

Art. 5 Formalizzazione dell'incarico

1. Il Presidente, ai sensi dell'art 5, comma 4, lettera o) dello Statuto Aler, oppure tramite Direttore Generale a tal fine delegato, delibera di affidare l'incarico al professionista individuato, formalizzando lo stesso mediante lettera d'incarico e tramite stipulazione di un contratto, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il contratto, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

a) generalità delle parti contraenti;

b) indicazione della tipologia contrattuale in cui si inquadra la prestazione d'opera oggetto dell'incarico;

c) termine di esecuzione della prestazione e/o, ove possibile in relazione all'oggetto, di durata dell'incarico;

d) luogo di svolgimento dell'incarico;

e) oggetto della prestazione professionale;

f) responsabilità dell'incaricato in ordine alla realizzazione delle attività oggetto dell'incarico;



- g) ammontare lordo del compenso, modalità di riconoscimento e di liquidazione di eventuali rimborsi spese;
 - h) trattamento fiscale e previdenziale;
 - i) oneri relativi alla sicurezza del lavoro e da interferenze, se del caso;
 - j) modalità di pagamento del compenso;
 - k) eventuali modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e di verifica della corretta esecuzione dell'incarico;
 - l) riservatezza dei dati e delle informazioni acquisiti nel corso ed in occasione dell'incarico;
 - m) modalità di trattamento dei dati personali e diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016;
 - n) dichiarazione di conoscenza ed osservanza, da parte del soggetto affidatario dell'incarico, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del codice etico di ALER;
 - o) definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - p) cause di recesso e relativa disciplina;
 - q) foro competente in via esclusiva in caso di controversie.
3. Unitamente all'atto di formalizzazione dell'incarico il professionista dovrà rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 ed all'art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001.
4. Il contratto di prestazione d'opera in nessun caso può valere a costituire in capo all'incaricato il diritto alla trasformazione del rapporto contrattuale in quello di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 6 Liquidazione del compenso

- 1. Il compenso è da intendersi comprensivo, oltre che dell'onorario vero e proprio, degli oneri e delle spese sostenute in occasione delle prestazioni espletate.
- 2. La liquidazione del compenso è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma, a stato avanzamento attività o al termine della prestazione.

Art. 7 Rinnovi e proroghe

- 1. Si applicano le disposizioni vigenti previste dal D.Lgs. 165/2001.

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

La verifica periodica sarà effettuata dal Direttore Generale direttamente o delegando l'incarico al Dirigente nel cui ambito si è svolto l'incarico.



PARTE III

INCARICHI LEGALI ESCLUSI EX ART. 17 D.Lgs. 50/2016

Art. 9 Individuazione dei professionisti

1. In caso di affidamento di incarichi legali esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) Aler, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2 del presente regolamento, provvederà ad individuare il professionista mediante procedura comparativa da svolgersi tra i soggetti individuati tramite pubblicazione di manifestazione di interesse sul sito internet dell'Azienda oppure, in alternativa, sulla piattaforma SINTEL, per almeno 7 giorni.

Art. 10 Modalità di scelta del professionista legale

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, nella scelta dei professionisti tra cui effettuare il confronto concorrenziale Aler applicherà il criterio della rotazione, secondo modalità da stabilire nell'Avviso.

2. Verrà chiesto a ciascuno dei professionisti individuati di formulare un'offerta in relazione all'incarico che verrà affidato chiedendo altresì, nel rispetto dell'art. 13 della L. 247/2012, di indicare per iscritto un preventivo tenuto conto dei parametri previsti dal DM 55/2014.

3. Per l'affidamento dell'incarico di domiciliazione, qualora nell'elenco aziendale non siano presenti professionisti iscritti all'Ordine degli avvocati del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'Autorità dinanzi alla quale deve essere prestata l'attività, Aler individuerà i professionisti mediante consultazione della piattaforma Sintel. Qualora nella piattaforma regionale non siano presenti professionisti con le caratteristiche sopra indicate, Aler procederà mediante affido diretto.

4. Una volta individuato l'affidatario il Presidente procederà alla stipula del contratto, applicando, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 6 presente regolamento.

Art. 11 Esclusioni dalla procedura comparativa

1. In presenza dei presupposti di cui all'art. 2 e dell'art. 9, ALER può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, nei seguenti casi:

- a) quando non abbia avuto esito la procedura comparativa di cui al precedente art. 10, purché non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di estrema urgenza, determinata dalla imprevedibile necessità della collaborazione in relazione a precise tempistiche o ad eventi eccezionali debitamente motivati dal richiedente e non imputabili alla stessa amministrazione;
- c) affidamento dell'incarico di patrocinio per i gradi di giudizio successivi al primo, in caso di giudizi già patrocinati dal professionista in gradi precedenti;
- d) litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva con altra causa oggetto di precedente incarico, qualora si renda necessaria o sia opportuna una continuità di difesa.

2. La presenza di una delle circostanze indicate dal comma 1 deve essere indicata, a cura del richiedente, nella richiesta di incarico. La scelta del professionista dovrà avvenire all'interno dell'Albo o, in mancanza, tra i professionisti presenti in Sintel.

Art. 12 Liquidazione compenso



1. La liquidazione del compenso, sulla base del preventivo offerto ed accettato, è comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico e avviene, di norma al termine della prestazione eseguita, per fasi procedurali in toto.

2. Nel caso in cui l'importo liquidato a titolo di rimborso spese legali in fase giudiziale sia superiore all'importo pattuito all'atto del conferimento dell'incarico, la maggior somma potrà essere riconosciuta al professionista solo in caso di effettivo recupero dell'importo dalla parte soccombente.

PARTE IV

INCARICHI NOTARILI ESCLUSI EX ART. 17 D.LGS 50/2016

Art. 13 attività notarili escluse

1. Con riferimento ai servizi di certificazione ed autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, Aler istituirà apposito Albo per il quale sarà predisposto idoneo avviso sul sito Aler per l'apertura delle iscrizioni e l'elenco verrà aggiornato con cadenza annuale.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i professionisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni e che non si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2, del presente regolamento.
3. Per le modalità di scelta del professionista si applicherà, per quanto compatibile, quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento.